

**Statuto
della
Finmolise Sviluppo e Servizi S.r.l.
Società unipersonale a Responsabilità Limitata**

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata denominata "**Finmolise Sviluppo e Servizi S.r.l.**", società con unico socio.

La società è retta dalle norme del presente statuto ed è soggetta all'attività di direzione e controllo della capogruppo.

Articolo 2 - sede sociale e domicilio dei soci

La società ha sede legale in Campobasso, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di modificare la sede sociale.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro soci.

Articolo 3 -Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4 - Oggetto sociale

Articolo 4 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva e l'esercizio anche nei confronti del pubblico di attività di natura finanziaria, con specifico riguardo ad attività:

- a) di assunzione di partecipazioni a carattere tendenzialmente temporaneo in società e/o enti costituiti o costituendi, in misura non superiore al trentacinque per cento del patrimonio netto della società;
- b) di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma **esclusa** la concessione di garanzie;
- c) di intermediazione in cambi;
- d) di prestazione di servizi di pagamento, di incasso e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi;
- e) coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo;
- f) attività di cessione ed acquisto dei crediti d'impresa e factoring;
- g) attività di locazione finanziaria mobiliare ed immobiliare ad imprese ed enti di qualsiasi natura giuridica ed a privati;
- h) gestione di servizi di tesoreria per conto di enti pubblici e/o privati.

Nell'esercizio delle predette attività, la società persegue tutte le forme di intervento ritenute idonee a favorire i destinatari dei propri servizi, nelle diverse fasi della relativa organizzazione, con particolare riferimento all'avvio, all'espansione, all'ammodernamento, all'innovazione tecnologica e finanziaria, alla riconversione e/o ristrutturazione produttiva,

all'internazionalizzazione, al consolidamento economico e finanziario, all'accesso al mercato dei capitali nazionali ed esteri, alle forme di cooperazione e integrazione con imprese e gruppi imprenditoriali anche esteri.

La società opera, ispirandosi a principi di efficienza, efficacia ed economicità gestionali, adottando i modelli organizzativi più adeguati alle sue finalità istituzionali ed imprenditoriali.

Per l'attuazione dei predetti fini, la società si avvale di mezzi finanziari propri o reperiti sul mercato, nonché di mezzi messi a disposizione da terzi, per effetto di incarichi fiduciari disciplinati da apposite convenzioni.

Per lo svolgimento delle proprie finalità, la società può compiere qualsiasi operazione finanziaria mobiliare ed immobiliare, anche sotto forma di locazione, a medio e a lungo termine, con assunzione di impegni e rilascio di garanzie di ogni natura, anche fidejussorie.

È espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito, nelle forme soggette al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.F. (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Relativamente alle partecipazioni che assume, la società deve garantirsi l'adozione di adeguati modelli di "corporate governance", anche attraverso l'inserimento di esperti di sua fiducia negli organi sociali o direzioni delle strutture interessate, che comunque non potranno essere scelti fra i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del personale della società.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile dall'organo amministrativo, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie fidejussorie, reali, personali, pegni, privilegi speciali e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito, sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è fissato in euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Articolo 6 - Conferimenti

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e, in particolare, danaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Articolo 7 - Aumento e riduzione del capitale

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova

emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 codice civile.

Articolo 8 - Finanziamenti dei soci

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 cod.civ., anche senza corresponsione di interessi. La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

In caso di dubbio si presume che la somma sia stata versata a titolo di finanziamento infruttifero con obbligo di rimborso.

Articolo 9 - Partecipazioni e diritti dei soci

Le partecipazioni dei soci possono essere attribuite anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti ed i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

Le quote non potranno mai essere rappresentate da titoli, ma ogni socio può ottenere dalla Società un certificato attestante la sua qualità di socio e l'ammontare della quota da lui posseduta a seconda delle risultanze del Libro Soci.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 del codice civile.

Articolo 10 - Titoli di debito

Ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2483 codice civile, la società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi.

L'emissione deve essere decisa dai soci riuniti in Assemblea mediante delibera adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 11 - Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi sia a causa di morte, con le limitazioni di cui in seguito.

Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge e comunicato alla società.

In caso di trasferimento a titolo oneroso delle partecipazioni per atto tra vivi queste devono essere offerte in prelazione ai soci regolarmente iscritti a Libro soci, in proporzione alle quote di capitale sociale possedute.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Libro soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e tutte le condizioni della cessione comprese le modalità di pagamento.

I soci che intendono esercitare la prelazione dovranno darne comunicazione

al socio offerente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla ricezione dell'offerta. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta sarà ripartita tra i soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno dei soci non la eserciti, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che intendono valersene nei quindici giorni successivi, purché ne abbiano fatto richiesta all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nessun socio esercitasse il diritto di prelazione nei termini previsti il trasferimento delle quote è libero nei trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione e della eventuale prelazione.

Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte, salvo il gradimento dell'organo amministrativo; in caso di rifiuto l'organo amministrativo ha l'onere di individuare entro sei mesi un acquirente della quota dell'erede; alla scadenza di tale termine senza alcuna proposta di acquisto, l'erede del socio ha diritto al recesso ed alla liquidazione della quota.

Gli eredi del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione e i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 30 giorni dalla morte.

Fino a quando non sia ottenuto il gradimento l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni.

L'organo amministrativo dovrà comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci, la decisione sul gradimento entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura della successione.

Articolo 12 - Diritto di recesso

Ai soci spetta il diritto di recesso in tutte le ipotesi previste dalla normativa tempo per tempo vigente e dallo statuto.

Per la disciplina del diritto di recesso e, in particolare per i termini e le modalità di esercizio del diritto e per i criteri di determinazione del valore della quota del socio receduto ed il procedimento di liquidazione, si fa espresso rinvio a quanto stabilito dalla legge.

Articolo 13 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Tutte le decisioni dei soci dovranno essere assunte esclusivamente con deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) la modifica del presente statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio di amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo, sempre inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea potrà essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché però in un luogo ricompreso nel territorio nazionale in cui è ubicata la sede medesima.

Articolo 15 - Intervento in assemblea

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel Libro soci alla data in cui è presa la deliberazione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, mediante delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in

bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Articolo 16 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o in caso di assenza dal vicepresidente se nominato, ovvero dal più anziano di età degli amministratori presenti. In mancanza degli amministratori, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea può nominare un segretario che lo assista nella redazione del verbale e curi la trascrizione dello stesso sul relativo libro.

Articolo 17 - Verbale di assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario. Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente:

- 1 la regolare costituzione dell'assemblea;
- 2 l'identità e la legittimazione dei presenti;
- 2 lo svolgimento della riunione;
- 3 le modalità e il risultato delle votazioni;
- 4 l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti;
- 5 le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Nei casi previsti dalla legge, il verbale delle deliberazioni dell'assemblea è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

Articolo 18 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea avente ad oggetto le modificazioni dello statuto, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori e determinazione dei loro poteri è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale, e le relative deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.

Salve le ipotesi in cui la legge preveda maggioranze più elevate, tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione, se nessun socio vi si oppone.

Articolo 19 - Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un **numero di 4 (quattro)** membri, compreso il Presidente.

Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

Gli amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità, competenza ed onorabilità tra persone che abbiano maturato un'esperienza di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materie attinenti al settore creditizio e finanziario mobiliare assicurativo o comunque funzionale all'attività di intermediario finanziario;
- c) attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.

Solo per il primo mandato, dalla data di costituzione della società, gli amministratori durano in carica un esercizio.

Per i mandati successivi al primo, gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, se all'atto della nomina non è fissato un termine al loro mandato, e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, i soci provvedono senza indugio a sostituirli.

All'interno del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori, gli amministratori rimasti in carica o i sindaci se nominati od un socio, devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per la nuove nomine; nella fase transitoria gli amministratori rimasti potranno effettuare solo atti di ordinaria amministrazione.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori da parte dell'assemblea dei soci, in ogni tempo e senza necessità di motivazione ovvero di giusta causa.

Le misure del compenso, del gettone di presenza e del rimborso spese vengono stabilite dall'Assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del presente statuto, elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed anche un vicepresidente, nominato fra gli amministratori designati in rappresentanza dei soci di minoranza della capogruppo, che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Articolo 20 - Riunioni e decisioni

Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione questo:

1 viene convocato dal presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo

idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica) almeno tre giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza con telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

2 si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia;

2 viene presieduto dal presidente o, in caso di assenza dal vicepresidente se nominato ovvero da altro amministratore;

3 per ogni seduta nomina un segretario, anche estraneo.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 21 - Poteri dell'organo amministrativo

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 codice civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori.

Articolo 22 - Rappresentanza della società

Secondo i sistemi di amministrazione, la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio compete al presidente del consiglio di amministrazione, senza limitazioni, ed agli amministratori delegati, se

nominati, nei limiti delle deleghe.

Gli amministratori possono nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di singoli e determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 23 - Organi di controllo

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 cod.civ., nonché negli altri casi previsti dalle leggi tempo per tempo vigenti.

Articolo 24 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso loro spettante che in ogni caso non potrà essere superiore ai compensi minimi previsti dalla corrispondente tariffa dei dottori commercialisti e revisori contabili.

Per la nomina dei suddetti membri del collegio sindacale è assicurata la rappresentanza della minoranza dei soci della capogruppo, nella misura di un sindaco effettivo ed uno supplente.

Solo per la prima nomina, dalla data di costituzione della società, i sindaci durano in carica un esercizio.

Per le nomine successive alla prima, i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 codice civile ed esercita altresì il controllo contabile.

I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403-bis a 2406 codice civile.

Articolo 25 - Revisore

Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del collegio sindacale; peraltro il revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel registro delle imprese la nomina del collegio sindacale.

Articolo 26 - Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod.civ. le ragioni della dilazione.

Articolo 27 - Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci nella decisione di approvazione del bilancio.

Articolo 28 - Scioglimento e liquidazione

Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

L'assemblea determina il numero dei liquidatori e, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 29 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal Libro soci. Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere quindi annotate nel Libro soci a cura di un amministratore.

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal registro delle imprese.

Articolo 30 - Rinvio alla legge

Per tutto quanto non previsto, si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

F.to in calce ed a margine degli altri fogli: Massimo TORRACO, Eliodoro GIORDANO-Notaio - segue impronta del sigillo.